

Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2016 n.255: le regole tecniche per i Sistemi di Bigliettazione Elettronica

Francesco Romagnoli
Responsabile Servizio Tecnico ANAV

Riferimenti normativi

D.L. 179/2012, art.8:

Comma 1: “[...] le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane;

Comma 2: [...] sono adottate [...] le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti;

Altri:

– Piano Europeo ITS (2008), Direttiva 2010/40/UE, D.M. 1° febbraio 2013, Piano Nazionale ITS (2014): sviluppo e diffusione degli ITS;

– Art.1, comma 900 legge di Stabilità 2016: promozione (in generale, ma con uno specifico riferimento ai parcheggi) dei pagamenti tramite carte bancarie;

Art. 2 Finalità ed obbiettivi

Fissare “[...] le regole tecniche necessarie per consentire, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di titoli di viaggio elettronici integrati da parte di aziende del trasporto pubblico locale”.

La necessità di fissare delle regole tecniche nasce dall'esigenza di **evitare il diffondersi di tecnologie che non si parlano tra loro**. Questo aspetto assumerà rilevanza sempre maggiore nel tempo a seguito della stagione di gare:

- Numero di operatori crescente in un singolo bacino di traffico;
- Necessità di subentri negli anni, al termine dell'affidamento, di aziende diverse.

Art. 3 Ambito di applicazione

I Sistemi di Bigliettazione Elettronica (SBE) interessati dal decreto (in generale quelli del TPL)

Nuova
realizzazione

Modifiche ed
ampliamenti
strutturali

SBE esclusi dal campo di applicazione:

- quelli esistenti;
- quelli alla cui data di entrata in vigore del decreto (25 gennaio 2017) “[...] risultino già avviate le procedure di affidamento per la fornitura dei relativi sottosistemi o apparati”;
- “[...] i SBE delle aziende operanti nelle regioni e provincie autonome per cui siano già state definite delle direttive tecniche ed i mezzi attrezzati abbiano superato il 50% della flotta necessaria per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni e delle provincie autonome”

Art. 1 Definizioni ⁽¹⁾

*“«titolo di viaggio»: documento in forma materiale **o immateriale o supporto elettronico** attestante il diritto alla fruizione di un servizio di trasporto pubblico.”*

Concetto molto più ampio di quello del tradizionale titolo di viaggio materiale, prevedendo sia la possibilità che venga caricato su un supporto elettronico, sia che rimanga “ticketless” (nei sistemi di back office aziendali).

Il concetto di immaterialità entra a cascata in molte altre definizioni:

*“«caricamento di titolo di viaggio»: operazione tramite la quale il titolo di viaggio emesso viene **reso disponibile** all'utente mediante **caricamento sul relativo supporto o ai sistemi di back-office dell'azienda**”*

Art. 1 Definizioni ⁽²⁾

Ed ancora:

f) *«supporto del titolo di viaggio»: ogni dispositivo portatile basato anche su **carta senza contatto** o su **terminale abilitato** alla **comunicazione di prossimità**, atto ad **ospitare** o **disporre** il pagamento del titolo di viaggio, consentendone il caricamento, la validazione ed il controllo;*

g) *«emissione di titolo di viaggio»: operazione tramite la quale viene prodotto il titolo di viaggio necessario per la fruizione di un dato servizio di trasporto pubblico, **normalmente** eseguita a seguito dell'avvenuta **disposizione o completamento della transazione** finanziaria di acquisto da parte dell'utente»*

Introduzione del concetto della **disposizione di pagamento** (tipico della carta di credito), ovvero la possibilità di usufruire del servizio senza che l'importo necessario sia stato ancora effettivamente incassato

Art. 4 Requisiti tecnici ⁽¹⁾

Nota: nonostante il titolo reciti “requisiti tecnici per i SBE di nuova realizzazione”, sono da intendere compresi anche quelli oggetto di modifiche ed ampliamenti strutturali

I SBE soddisfano i seguenti requisiti minimi:

*“Lett. a): **consentire o essere predisposti** per l'utilizzo dei diversi titoli di viaggio e relativi supporti, secondo le norme e gli standard di riferimento di cui all'allegato A, [...], garantendo l'interoperabilità dei processi di emissione, caricamento, rinnovo, ricarica, validazione e controllo dei titoli di viaggio stessi”*

L' enunciato è da intendersi in modo restrittivo, nel senso che **non è obbligatoria l'implementazione di tutte le tecnologie elencate, ma obbligatorio il rispetto del requisito tecnico della singola tecnologia.** In fase di progetto, è però fondamentale comunque valutare l'opportunità di implementazione di tutte le tecnologie.

Art. 4 Requisiti tecnici ⁽²⁾

*“Lett. b): consentire, **tramite il medesimo supporto, il caricamento, la validazione e il controllo di titoli di viaggio, anche integrati, utilizzabili per servizi di mobilità diversi, ivi inclusi servizi automobilistici, auto filoviari, tramviari, metropolitani, ferroviari, a fune, servizi di mobilità collettiva, ivi inclusi, car-sharing e bike-sharing e servizi di sosta, anche afferenti ad ambiti territoriali differenziati, quali urbani, extra-urbani, regionali, interregionali;**”*

Requisito in direzione di un approccio *Mobility as a Service* (MAAS). Più modalità, un unico supporto.

Art. 4 Requisiti tecnici ⁽³⁾

*“Lett. c): **prevedere, mediante idonee soluzioni tecniche e organizzative, in concomitanza con l'inizio di ciascun viaggio ovvero trasbordo, l'obbligo di validazione del relativo titolo di viaggio, anche in maniera automatica, mediante le apparecchiature di terra e di bordo;**”*

Validazione: non l'obbligo, ma la predisposizione all'obbligo.

Questo è stato recentemente introdotta con il D.L. 50/2017, che prevede all'art.48, comma 9: *“Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, **a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, [...].***

La convalida deve essere effettuata all'inizio di ogni singolo accesso (comma 10) e il mancato rispetto della prescrizione da parte dell'utente può essere sanzionato.

Inoltre, il medesimo decreto prevede la possibilità di affidare le attività di controlleria ad agenti esterni ed utilizzare le rilevazioni dei sistemi di videosorveglianza per il contrasto all'evasione tariffaria

Art. 4 Requisiti tecnici ⁽⁴⁾

In direzione della validazione obbligatoria va anche la lettera d) che dispone che i SBE debbano *“Consentire, attraverso dispositivi portatili abilitati alla **comunicazione di prossimità** il caricamento dei titoli di viaggio, attraverso la trasmissione dati, **nonché la validazione** ed il controllo degli stessi”*

Infine, il comma e) dispone che gli SBE debbano *“Consentire l'identificazione univoca dei differenti titoli di viaggio presenti sul medesimo oggetto portatile o sui sistemi di back-office dell'azienda”*

Più titoli di viaggio sul medesimo supporto: **l'interoperabilità non è infatti l'integrazione tariffaria**, e il decreto lascia dunque la possibilità che operatori diversi mantengano ciascuno le proprie politiche tariffarie.

Art. 5,6 Comunicazioni e normativa di trasporto

Il decreto, infine, prevede disposizioni nell'ambito di:

**Comunicazione
all'utenza tramite
sito internet
(art.5)**



Le aziende pubblicano sul proprio sito i dati in forma aperta relativi a titoli di viaggio interoperabili, integrati, punti di acquisto, orari e servizi offerti

**Adeguamento
della normativa
di trasporto
(art.6)**



Le aziende, per tenere conto delle disposizioni del decreto, adeguano le condizioni di servizio passeggeri, inclusi il contratto di trasporto e le carte dei servizi

Art. 7 e 8 Monitoraggio e ricarica titoli

Monitoraggio (art.7)

I dati acquisiti attraverso i sistemi di bigliettazione elettronica secondo il decreto costituiscono fonte prioritaria per il popolamento dell'Osservatorio.

Obbligo di comunicazione annuale all'Osservatorio entro il 30 giugno di informazioni **in merito all'esistenza dei SBE** e dei benefici apportati dal loro utilizzo

Ricarica dei titoli di viaggio (art.8)

Le aziende, prevedono nelle principali stazioni la presenza di postazioni per la vendita e ricarica dei titoli di viaggio, anche non presenziate. Prevedono inoltre la ricarica dei titoli dai propri siti, anche attraverso specifici canali di erogazione dei servizi e sistemi di caricamento dei dispositivi portatili

Sanzioni e nuove tecnologie

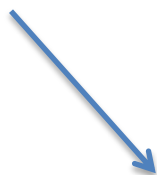
Il decreto non prevede delle sanzioni per coloro che non ne recepiscono il contenuto.



Sanzioni indirette:



In fase di gara per l'assegnazione dei servizi il non rispetto dei requisiti di legge esclude dalla partecipazione alla gara (esclusione attiva)



Le regole tecniche possono diventare esse stesse requisito di gara, escludendo così tutti coloro che di fatto non rispettano il decreto (esclusione passiva)

Nuove tecnologie



Cosa prevale? I criteri da rispettare o i requisiti dell'allegato?



L'ultimo enunciato dell'allegato apre al futuro: *"I predetti standard sono riferiti all'edizione più recente; nell'aggiornamento tecnologico dei sistemi di bigliettazione elettronica si devono prendere a riferimento gli standard nell'ultima versione disponibile"*.

Grazie per l'attenzione